

Legge di Bilancio 2026

Webinar 23 gennaio 2026: programma

- Misure di riduzione del cuneo fiscale: aliquote IRPEF, detrazioni, detassazione;
- Ticket restaurant e fringe benefit

Relatore: Dott. Matteo Puppo

Moderatore: Avv. Alessandro Lupi

LEGGE DI BILANCIO 2026

DISCIPLINA NORMATIVA

FONTE NORMATIVA

LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

- art. 1, comma 3 e 4: Revisione IRPEF e relative detrazioni;
- art. 1, comma 7: Detassazione aumenti contrattuali
- art. 1, comma 8 e 9: Detassazione premi di produttività;
- art. 1, commi 10 - 13: Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni
- art. 1, commi 18 – 21: Trattamento integrativo speciale settore turistico
- art. 1, comma 14: Fringe benefit e buoni pasto elettronici

LEGGE DI BILANCIO 2026

REVISIONE IRPEF

il Legislatore ha confermato la struttura a 3 scaglioni IRPEF.

Dal 2026, vi è una riduzione dell'aliquota del secondo scaglione pari al 2%:

Scaglioni	Aliquota
fini a 28.000 euro	23%;
oltre 28.000 euro e fini a 50.000 euro	33%;(35% → 33%)
oltre 50.000 euro	43%.

LEGGE DI BILANCIO 2026

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Ecco i benefici derivanti dall'applicazione dei nuovi scaglioni:

- Fino a 28.000 euro nessun beneficio
- Reddito di 30.000 €: risparmio di circa 40€ all'anno
- Reddito tra 35.000 e 40.000 € risparmio medio di circa 240 € all'anno
- Reddito da 50.000 € risparmio massimo pari a 440 € all'anno

LEGGE DI BILANCIO 2026

REVISIONE IRPEF

I vantaggi derivanti dalla riduzione dell'aliquota al 33% vengono neutralizzati per i **redditi pari o superiori a 200.000.**

In dichiarazione verrà applicata una riduzione di 440 € sul totale delle detrazioni spettanti in relazione ai seguenti oneri:

- a) Oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 %, (escluse le spese sanitarie)
- b) Erogazioni liberali a favore di partiti politici
- c) I premi assicurativi per eventi calamitosi

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno **2025**, non superiore a **33.000 euro**

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

Quando applicare il 5%:

- *Dipendente del settore privato*
- *Tranche di aumenti retributivi corrisposte nel 2026 (entro 12/1/2027)*
- *Aumenti previsti da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026*
- *Reddito di lavoro dipendente nel 2025 <= 33.000*
- *Manca la rinuncia scritta del lavoratore*

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

I dubbi ancora aperti (in attesa delle istruzioni ufficiali)

La detassazione si applica solo alle tranches che hanno decorrenza nel 2026 o anche a quelle che saranno corrisposte nel 2026, ma che hanno avuto decorrenza precedente?

Ad esempio, CCNL Commercio Confcommercio (rinnovato nel mese di marzo 2024)

Aumento con decorrenza 11/2025:

Compensi novembre e dicembre 2025: tassazione ordinaria

Compensi da gennaio 2026: tassazione ordinaria o sostitutiva?

Prossimo aumento con decorrenza 11/2026:

Compensi novembre e dicembre 2026: tassazione sostitutiva

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

I dubbi ancora aperti (in attesa delle istruzioni ufficiali)

Fino a che livello di contrattazione si applica la detassazione? Al momento sembra prevalere l'interpretazione restrittiva: solo al rinnovo dei Contratti nazionali.

Si applica solo sugli aumenti percepiti a titolo di retribuzione diretta o anche, ad esempio, su straordinari o indennità?

Al momento si ritiene preferibile applicare l'imposta sostitutiva solo sugli incrementi della retribuzione ordinaria (retribuzione, ferie godute, festività godute,...). Può essere applicata all'integrazione carico datore delle indennità INPS (ad esempio di malattia).

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

I dubbi ancora aperti (in attesa delle istruzioni ufficiali)

Si applica solo sulle mensilità ordinarie o anche sulle mensilità aggiuntive?

In via prudenziale, verrà applicata solo sulle mensilità ordinarie (anche se l'interpretazione della norma lascia propendere per l'inclusione delle mensilità aggiuntive).

E' applicabile anche ai neo assunti?

Sì, in questo caso è consigliabile recuperare una dichiarazione del lavoratore che attesti l'eventuale reddito percepito nel 2025 e la scelta di non rinunciare alla detassazione sugli aumenti.

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

I dubbi ancora aperti (in attesa delle istruzioni ufficiali)

La detassazione è applicabile nel caso in cui l'aumento retributivo assorba il superminimo?

Si ritiene di sì, diversamente il lavoratore sarebbe doppiamente penalizzato (assorbimento del superminimo e disapplicazione del regime fiscale più favorevole).

Ad esempio:

Retribuzione al 12/2025	Retribuzione al 1/2026	
Minimo 1500,00	Minimo 1700,00	Differenza 200 → importo detassato = 200,00 €
Superminimo 100,00	Superminimo 0	
Totale 1.600,00	Totale 1.700,00	Differenza 100,00

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Limitatamente per il **2026 e 2027 viene ridotta dal 5% al 1%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva IRPEF sulle somme erogate a titolo di **premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'art. 1, c. 182 della L. 208/2015.**

Viene innalzato il limite di importo complessivo detassato del premio da 3.000 a 5.000 euro lordi. (oltre si applica la T.O)

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

Per il **2026** vengono assoggettate a **imposta sostitutiva pari al 15%** le somme corrisposte entro **il limite di 1.500 euro** a titolo di:

- Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs n 66/2003 e dei CCNL;
- Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

L'imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro

(esclusi il comparto turistico/ricettivo e gli stabilimenti termali che possono applicare il trattamento integrativo speciale)

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

Resta fermo l'ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale, fatte salve le disposizioni normative e contrattuali speciali.

Al limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'art. 1, c. 182, L. 208/2015, assoggettati a imposta sostitutiva.

Resta salva l'espressa **rinuncia scritta del dipendente** al regime di imposta sostitutiva, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE NEL SETTORE TURISMO

- Confermato il trattamento integrativo speciale nel settore turistico riservata ai dipendenti **di strutture turistico-alberghiere, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande**, non concorre alla formazione del reddito
- Pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al lavoro **notturno** e alle prestazioni di **lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno**.
- **periodo di applicazione dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2026.**
- **Reddito nell'anno 2025 non superi i 40.000 euro**

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE NEL TURISMO

Il sostituto di imposta appartenente al settore turismo, ricevuta la richiesta del dipendente:

- ▶ Eroga il trattamento;
- ▶ Inserisce l'importo sulla **Certificazione unica**;
- ▶ **Compensa il credito maturato per l'erogazione del trattamento tramite modello F24 con il codice tributo 1702 e lo riporta nel 770.**

FRINGE BENEFIT: SOGLIE DI ESENZIONE

Il limite annuo di esenzione dei fringe benefit è pari a:

- € 1,000,00;
- € 2,000,00 per i dipendenti con figli a carico.

FRINGE BENEFIT: Buoni pasto

Viene modificato il limite di cui all'art. 51 c. 2, lett. c) del TUIR con decorrenza da gennaio 2026, stabilendo l'**incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità**, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, **dei buoni pasto elettronici**.

FRINGE BENEFIT: Buoni pasto

- ▶ Sono confermati gli altri limiti di esenzione:
 - 4,00 euro per buoni cartacei;
 - 5,29 per indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.
- ▶ Il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l'imponibilità previdenziale e fiscale dell'eccedenza